

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Avellino, nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] e residente in [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. e procuratore speciale [OMISSIS] del Foro di Avellino, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], domiciliato in [OMISSIS], presso il proprio studio professionale, indicando per le comunicazioni i seguenti recapiti [OMISSIS], avverso la decisione n. 22/2022 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli, resa il 15.12.2021 nei Procedimenti Disciplinari riuniti n. 375/2015 e n. 278/2019 RR., depositata in data 16.02.2022 e comunicata

all'interessato in pari data, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi dodici.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Leonardo Arnau svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto nel merito, in subordine che venga dichiarata la parziale prescrizione dell'azione disciplinare, con rimodulazione della sanzione in censura;

### **FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] del Foro di Avellino è stato sottoposto a distinti procedimenti disciplinari, riuniti ad esito dell'udienza tenutasi innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

- 1) Proc. r.r. n. 375/15: *“Artt. 9, 10 e 12 del Codice Deontologico perché con le condotte poste in essere e, segnatamente, violava i doveri di probità, dignità, fedeltà e diligenza, nonché il dovere di diligenza, tutti doveri, ineludibilmente correlati all'esercizio dell'attività professionale. - Art. 26, co. 3 e 5 del Codice Deontologico perché con le condotte poste in essere mancava, ritardava o era negligente sul compimento di atti inerenti al mandato e alla nomina. - Art. 27 co. 6 e 9 del Codice Deontologico perché non informava il cliente ed anche il collega circa lo svolgimento del mandato a lui affidato trasferendo, altresì, notizie di rinvii inesistenti. - Art. 29 co. 3 e 9 del Codice Deontologico per non avere emesso il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto; - Art. 68 co. 1 e 6 del Codice Deontologico perché assumeva l'incarico professionale contro la parte già assistita prima del decorso del biennio dalla cessazione del rapporto professionale”.*
- 2) Proc. r.r. n. 278/19: *“a) Illecito disciplinare previsto dall'art. 9 comma 1 del CDF vigente, per aver l'Avv. [RICORRENTE] violato il dovere di probità, dignità e decoro omettendo di dare esecuzione ai mandati ricevuti fornendo notizie non vere all'esponente circa le azioni intraprese e lo stato delle stesse; b) illecito disciplinare previsto dall'art. 26 comma 3 del CDF vigente per non aver adempiuto ai mandati ricevuti ed accettati dal Sig. [AAA], provocando allo stesso specifici danni, in quanto comprometteva in modo irreparabile il riconoscimento dei suoi diritti.  
Fatti verificatisi in Avellino da aprile 2012 al 9.02.2015”.*

Il procedimento disciplinare di cui al punto 1) (Proc. r.r. n. 375/15) trae origine da un esposto presentato all'Ordine degli Avvocati di Avellino dal sig. [BBB], il quale lamentava di aver

conferito due incarichi di assistenza in sede penale all'avv. [RICORRENTE] e di non essere stato adeguatamente assistito, di aver versato acconti di importo complessivo pari ad € 4.500,00 e di non aver ricevuto il prescritto documento fiscale.

A seguito della revoca del mandato difensivo e prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto professionale con il sig. [BBB], l'avv. [RICORRENTE] avrebbe, inoltre, assunto un incarico contro l'esponente per conto di un'agenzia funebre, notificando al sig. [BBB] un decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle spese della cerimonia funebre del defunto [CCC] (padre dell'esponente).

Per connessione soggettiva, il procedimento di cui sopra è stato riunito con quello di cui al punto 2) (Proc. r.r. n. 278/19), scaturente dalla segnalazione trasmessa al COA di Avellino dal sig. [AAA], il quale sosteneva di aver conferito all'avv. [RICORRENTE] mandato per l'assistenza in un'azione civile di reintegra nel possesso di servitù di passaggio, versando un acconto di € 1.000,000 per la proposizione di un atto di appello; a fronte delle rassicurazioni prestate al sig. [AAA], l'avv. [RICORRENTE] avrebbe omesso di presentare l'appello, appropriandosi indebitamente delle somme versate dall'assistito.

Successivamente, l'incolpato avrebbe assunto l'incarico di assistere il sig. [AAA] in un'azione di risarcimento danni, ricevendo mediante assegno un acconto di € 1.000,00 per l'instaurazione del giudizio; anche in questo caso, l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe dato seguito al mandato ricevuto, lasciando intendere all'assistito di aver regolarmente instaurato la controversia nei confronti della controparte.

Per le vicende sopra descritte e come da sentenza allegata all'esposto, l'avv. [RICORRENTE] è stato condannato in via definitiva in sede penale a quattro mesi di reclusione e € 180,00 di multa, per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa).

Il CDD, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dopo aver riunito i procedimenti disciplinari avviati a carico dell'incolpato, ha ritenuto l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti oggetto dei capi di incolpazione di cui ai punti 1) e 2).

In particolare, quanto al proc. r.r. n. 375/15 di cui al punto 1), il CDD ha ritenuto che le risultanze istruttorie e documentali (*i.e.*, verbali di udienza; ricevute di bonifico) valessero a comprovare la fondatezza delle accuse mosse dall'esponente e ribadite in sede dibattimentale, tanto in relazione al negligente espletamento del mandato professionale da parte dell'avv. [RICORRENTE], quanto con riferimento alla mancata fatturazione degli acconti di importo pari ad € 4.500,00 corrisposti all'incolpato con bonifici datati 30 aprile 2012, 4 giugno 2012, 20 settembre 2012 e 15 gennaio 2013. Del pari, sulla base del decreto ingiuntivo acquisito agli atti del fascicolo disciplinare, sarebbe emerso inequivocabilmente che l'avv. [RICORRENTE], prima del decorso del biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con il sig. [BBB], avrebbe assunto un incarico contro l'ex cliente.

Con riferimento, invece, al proc. r.r. n. 278/19 di cui al punto 2), il CDD ha innanzitutto dato atto del fatto che tutte le circostanze lamentate nell'esposto "*circa la mancata proposizione, da parte del [RICORRENTE] di due azioni civili nonostante l'incasso di acconti*" avrebbero trovato puntuale riscontro dal punto di vista documentale, oltre che nella deposizione resa in sede dibattimentale dal sig. [AAA].

In ogni caso ed in via assorbente, gli addebiti disciplinari avrebbero riguardato vicende per le quali l'incolpato è stato condannato in via definitiva in sede penale per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa). Da questo punto di vista, il giudice disciplinare ha in particolare evidenziato come le circostanze fattuali dedotte nell'esposto del sig. [AAA] risultassero "*esattamente sovrapponibili a quelli oggetto di procedimento penale definito con sentenza della Corte di Cassazione n. [OMISSIS]/18 del [OMISSIS]. 18, confermativa...della sentenza del Tribunale di Avellino n. [OMISSIS]/15 di condanna del [RICORRENTE] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 180,00 di multa con sospensione, per il reato p.p. dall'art. 640 c.p.*"; dal contenuto della sentenza intervenuta in sede penale, più in dettaglio, sarebbe emerso che l'avv. [RICORRENTE] "*assumendo l'incarico di difensore di fiducia di [AAA] nell'azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio... facendosi consegnare... la somma di euro 1.000 per la proposizione dell'appello...*", si sarebbe appropriato "*della predetta somma senza proporre appello, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno*" e, ancora, che "*assumendo l'incarico di difensore di fiducia di [AAA] nell'azione di risarcimento danni da promuovere contro [DDD]*", l'incolpato avrebbe incassato un importo pari ad € 1.000 "*senza promuovere alcun giudizio e lasciando credere al contempo al [AAA] che il giudizio civile era pendente*".

Alla luce di quanto sopra, la condanna definitiva dell'avv. [RICORRENTE] in sede penale non avrebbe che potuto dispiegare effetti di giudicato nel procedimento disciplinare.

In punto di determinazione della sanzione e sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, della gravità, consapevolezza e reiterazione delle violazioni disciplinari, il CDD ha ritenuto equo comminare a carico dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi 12 (dodici).

L'avv. [RICORRENTE], assistito dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Avellino, ricorre avverso la decisione del CDD di Napoli, chiedendone l'annullamento, se del caso, previa audizione dell'avv. [RICORRENTE] in udienza.

Il ricorso è incentrato su un unico e articolato motivo di censura, rubricato "*Violazione e falsa applicazione della normativa in materia*", nell'ambito del quale il ricorrente deduce, anzitutto, l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, per effetto del decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 56 L. n. 247/2012 rispetto al momento di commissione degli illeciti deontologici ad esso addebitati.

Nel merito delle contestazioni, l'avv. [RICORRENTE] sostiene, poi, che la decisione del CDD sarebbe fondata su mere "illazioni" degli esponenti e che, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a comprovare la violazione, da parte dell'incolpato, di specifici obblighi deontologici.

Da questo punto di vista e con particolare riguardo al proc. r.r. n. 375/15, il CDD avrebbe dovuto escludere la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 68 CDF, dal momento che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe prontamente avvisato il sig. [BBB] dell'avvio di un procedimento monitorio nei suoi confronti, ricevendo da parte dell'ex cliente espressa autorizzazione ad assumere l'incarico in oggetto.

Né risponderebbe a verità che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe incassato acconti, senza espletare gli incarichi ricevuti e/o omettendo di informare i clienti sullo stato delle pratiche ad esso affidate. A detta dell'incolpato, tanto il sig. [BBB] (proc. r.r. n. 375/15) che il sig. [AAA] (proc. r.r. n. 278/19) sarebbero stati, infatti, debitamente assistiti in sede giudiziale e stragiudiziale e prontamente informati in relazione al contenuto e allo stato dell'attività svolta dall'avv. [RICORRENTE] nel loro interesse.

## **DIRITTO**

Come anticipato in premessa, nell'ambito di un unico motivo di censura, il ricorrente deduce in primo luogo l'intervenuta prescrizione degli illeciti oggetto dei capi di incolpazione, sostenendo che le vicende di cui ai procedimenti disciplinari riuniti sarebbero soggette al regime prescrizione di cui all'art. 56 L. n. 247/2012.

In considerazione del carattere eterogeneo degli illeciti contestati all'incolpato, è opportuno analizzare distintamente le singole fattispecie di interesse.

Quanto agli illeciti oggetto del proc. r.r. n. 375/15 si osserva quanto segue.

Il capo di incolpazione ha ad oggetto plurime violazioni ascrivibili, in parte, ad illeciti di natura permanente (mancato compimento di atti inerenti al mandato, omesse informazioni al cliente sullo stato delle pratiche, mancata fatturazione degli acconti percepiti) e, in parte, ad illeciti di natura istantanea (assunzione di incarichi contro ex clienti).

Con riferimento al mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, false informazioni al cliente e mancata fatturazione degli acconti, è opportuno evidenziare come le condotte in oggetto danno luogo, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, ad illeciti di natura permanente; ne deriva pertanto che il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente.

E' utile, in proposito, richiamare, confermando i principi in essi enunciati, gli arresti che seguono.

La violazione dell'obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 28 novembre 2023).

In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il *dies a quo* del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all'uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l'incarico) (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 giugno 2022).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull'esito della pratica. Trattasi, in particolare, di illecito permanente la cui condotta -ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare- può dirsi cessata o esaurita nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 18 dicembre 2020).

Secondo il filone giurisprudenziale che pure di seguito si riporta, la cessazione della condotta, in relazione ad illeciti che attengano all'inadempimento del mandato difensivo, si verifica all'atto della definitiva interruzione del rapporto professionale tra avvocato e cliente. Infatti, la data di cessazione della permanenza dell'illecito di inadempimento al mandato difensivo si protrae sino all'adempimento del mandato ovvero sino al momento della cessazione definitiva del rapporto difensivo (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022).

Ed ancora, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull'esito della pratica. Trattasi, in particolare, di illecito permanente.

In motivazione si legge quanto segue: *"Tanto vale, nella specie, per gli obblighi di informazione gravanti sul professionista (art. 27 comma 6 e 7 C.D.) contestati al [RICORRENTE] al capo A) per aver falsamente assicurato agli esponenti di aver dato corso*

*alla procedura esecutiva per la riscossione del credito vantato dagli stessi, di aver iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà del debitore, nonché relativamente alla fissazione di un'udienza davanti alla Corte di Cassazione. Tale condotta, unitariamente considerata, può dirsi cessata soltanto nel momento in cui gli esponenti, venuti in possesso della certificazione della Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in data 10/09/2012, venivano a conoscenza delle omissioni del [RICORRENTE], interrompendo definitivamente il rapporto. Allo stesso modo, anche la violazione deontologica contestata al capo B) dell'incolpazione, avente ad oggetto l'inadempimento al mandato (art. 26 comma 3 C.D.), deve ritenersi esaurita in data 10/09/2012, giacché fino a tale momento il professionista avrebbe comunque potuto proporre le azioni ritenute più opportune per tutelare il credito vantato dai propri assistiti" (così, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 18 dicembre 2020).*

Quanto alla mancata fatturazione dei compensi percepiti in acconto è opportuno ribadire che l'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

(cfr., tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022).

Con riferimento, poi, all'assunzione di un incarico contro la parte assistita, occorso, nel caso di specie, il 9.02.2015, l'addebito oggetto del capo di incolpazione ha natura istantanea, come da invalso indirizzo domestico, secondo cui *"l'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l'assunzione dell'incarico sicché, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione disciplinare, non rileva il momento – successivo – in cui l'incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato"* (così, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 25 novembre 2022).

Applicando tali principi alle fattispecie oggetto di scrutinio, occorre rilevare come, dalla lettura degli atti e segnatamente dell'esposto avanzato dal sig. [BBB], a fronte delle inadempienze dell'incolpato, l'esponente ha provveduto a revocare gli incarichi originariamente affidati all'avv. [RICORRENTE] in data 21.10.2013, a mezzo di lettera raccomandata a/r.

Sulla scorta di un tanto, appare evidente che la conoscenza degli inadempimenti, con conseguente revoca del mandato, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 56 L. n. 247/2012 (ossia, dal 2 febbraio 2013 in avanti): al caso di specie risulta, pertanto, applicabile l'art. 56 L. n. 247/2012, secondo il quale l'azione disciplinare si prescrive, a prescindere dal compimento degli atti interruttivi previsti dalla medesima norma (comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, notifica della sentenza pronunciata dal CNF), decorso il termine (massimo) di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto o (come nel caso qui di interesse) dalla cessazione della condotta permanente (revoca del mandato defensionale).

Tale termine è, infatti, spirato, per gli illeciti permanenti, il 21 aprile 2021, con conseguente prescrizione dell'azione disciplinare, rispetto a tutte le contestazioni mosse all'avv. [RICORRENTE], ad eccezione di quella concernente la violazione dell'art. 29 CDF, a causa della perdurante permanenza della condotta dell'incolpato, con specifico riferimento alla mancata fatturazione degli acconti ricevuti, in violazione dell'art. 29 CDF.

Non risulta in atti e né l'incolpato lo ha rilevato, che il ricorrente abbia ottemperato agli obblighi di fatturazione previsti dalla norma deontologica citata, di tal che, si deve concludere, in definitiva, che *in parte qua* la condotta dell'incolpato non sia ancora cessata e che, conseguentemente, il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione coincida con la data di emissione della decisione del CDD di Napoli (15 dicembre 2021).

Di contro, quanto all'illecito istantaneo di cui all'art. 68 c. 1 e 6 CDF, l'azione disciplinare risulta prescritta in data 9.08.2022.

Relativamente alle vicende del procedimento disciplinare di cui al punto 2) (proc. r.r. n. 278/19) osserva il Collegio come queste abbiano riguardato fatti per i quali l'incolpato è stato condannato in via definitiva in sede penale, con una prima conseguenza in termini di mancato decorso della prescrizione, attesa la definizione del giudizio nel 2018.

Nel merito, va rilevato che il compendio argomentativo addotto a fondamento del *decisum* da parte del CDD di Napoli, che ha fatto corretto governo dei principi ermeneutici nella valutazione delle prove (acquisizioni documentali ed audizione dell'esponente) ed è esente da vizi logici, si ricava, in particolare, come il giudice disciplinare abbia accertato la sussistenza di un rapporto di piena "sovrapposibilità" tra il contenuto dell'esposto presentato dal sig. [AAA] nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] e la sentenza n. [OMISSIS]/15 del Tribunale di Avellino (diventa definitiva il 13 settembre 2018), che ha condannato l'incolpato alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 180,00 di multa con sospensione, per il "*reato p.p. dall'art. 640 c.p., perché assumendo l'incarico di difensore di fiducia di [AAA] nell'azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio RG. N. [OMISSIS]/2003, promossa da [DDD] e [AAA], facendosi consegnare in data 28.06.2011 dal [AAA] la somma*

*di euro 1000 per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 658/11, pubblicata il 03.04.2011, rassicurando il [AAA] che l'udienza in appello era stata fissata per il mese di dicembre 2012, si appropriava in realtà della predetta somma senza proporre appello, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Inoltre, assumendo l'incarico di difensore di fiducia di [AAA] nell'azione di risarcimento danni da promuovere contro [DDD], facendosi consegnare dal [AAA] in data 11.02.2010 a mezzo assegno la somma di euro 1000 per l'instaurazione di detto giudizio, appropriandosi in realtà della predetta somma senza promuovere alcun giudizio e lasciando credere al contempo al [AAA] che il giudizio civile era pendente, procurava un ingiusto profitto con altrui danno”.*

Si ritengono, dunque, senz'altro applicabili al caso di specie i principi più volte statuiti, in tema di efficacia, nel procedimento disciplinare, del giudicato penale di condanna.

Infatti, *“La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare”*, così Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019.

Ed ancora, nello stesso senso, *“La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, sicché lo stesso non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico”* ed ove si legge in motivazione: *“Infine, al di là dell'istruttoria esperita dal CDD di Perugia, il giudicato penale ricordato a proposito del motivo di impugnazione sub 1 rende superflua e irrilevante ogni altra attività istruttoria, essendo stati definitivamente accertati in sede penale i fatti rilevanti ai fini del presente giudizio disciplinare”*.

In senso conforme, tra le altre, si veda Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019.

In vero, non vi è chi non veda come la censura formulata nel ricorso, con la quale il ricorrente si duole dell'assenza di elementi idonei a fondare gli addebiti di cui anche al presente capo di incolpazione *sub 2)* – dal momento che, a suo dire, la decisione del CDD: (i) non si fonderebbe su prove certe; ma (ii) deriverebbe unicamente da inattendibili e capziose dichiarazioni degli esponenti – non possa trovare accoglimento, con conseguente conferma

dell'approdo decisorio del CDD di Napoli quanto ai fatti relativi al secondo capo di incolpazione.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, la constatata prescrizione dell'azione disciplinare per la gran parte degli illeciti disciplinari contestati *sub* capo 1) di incolpazione, come più sopra evidenziata ed esplicitata, deve necessariamente condurre ad una rivisitazione in misura *leviore* del trattamento sanzionatorio, nel senso di attenuare la sanzione inflitta a quella edittale della censura, avuto riguardo al tempo decorso dai fatti, all'assenza di ulteriori rilievi disciplinari o pendenze in capo al ricorrente, di tal che, possa affermarsi un successivo riallineamento ai canoni deontologici, utile a contenere la sanzione d nel senso ora declinato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara parzialmente prescritti gli illeciti e in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione inflitta in quella della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 6 novembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà